

Cherubini

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ESTRANGEROS

Nella seduta del 14/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, che esercita l'attività di e-commerce, lamenta nei confronti dell'intermediario convenuto l'illegittimità dell'intervenuto ri-addebito di due ordini di pagamento eseguiti dalla clientela della ricorrente a mezzo di carta di credito nell'ambito di acquisti effettuati per il tramite del sito web della ricorrente medesima.

In particolare, con i reclami del 29 agosto, del 10 ottobre e del 24 ottobre 2012, negativamente riscontrati dall'intermediario, e con successivo ricorso all'ABF, la ricorrente espone quanto segue:

- di aver ricevuto tramite il proprio sito web di commercio on line in data 5 luglio 2012 due ordini di acquisto per capi di abbigliamento, per l'ammontare rispettivamente di euro 1.001,00 e 1.461,00. Essendo le relative operazioni di pagamento tramite carta di credito state autorizzate dalla convenuta, riferisce altresì di aver inviato all'indirizzo indicato gli articoli acquistati;
- di aver ricevuto il 3 agosto successivo due comunicazioni con le quali l'intermediario convenuto procedeva al riaddebito alla ricorrente di tali accrediti per la somma complessiva di euro 2.363,52, in considerazione del fatto che il titolare

della carta aveva proceduto a disconoscere, come fraudolenti, i suddetti ordini di pagamento;

- di aver poi ricevuto un'ulteriore comunicazione del 19 settembre 2012 con la quale l'intermediario convenuto comunicava l'addebito dell'ulteriore somma di Euro 953,00 relativo ad altro pagamento effettuato il 2 giugno 2012 da un cliente in relazione ad altro acquisto eseguito con carta di credito da un cliente, per il tramite del sito *web* della ricorrente.

La ricorrente, eccependo l'illegittimità dei 3 riaddebiti sopra indicati per l'ammontare di euro 3.316,80 chiede che quest'ultimo proceda al riaccredito di tale importo, aumentato di interessi e rivalutazione.

In uno con il ricorso, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: all. 1 reclami del 29 agosto 2012, del 10 ottobre 2012, del 24 ottobre 2012; all. 2, note della convenuta del 3 agosto 2012, dell'11 agosto 2012, del 19 settembre 2012; all. 3 riscontri ai reclami del 24 settembre 2012 e del 13 novembre 2012.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni il 14 maggio 2013. In particolare l'intermediario osserva come le operazioni contestate siano state *"realizzate attraverso l'addebito degli ammontari dovuti alla ricorrente] su due carte di credito intestate a soggetti estranei alle transazioni in parola ed ignari delle stesse ... che, peraltro, hanno disconosciuto le predette spese e ne hanno chiesto il riaccredito in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge"*. Riferisce altresì di aver provveduto a riaccreditare i titolari delle carte e legittimamente a riaddebitare l'esercente, così come previsto dalle condizioni contrattuali sottoscritte fra le parti. Precisa, infine, che l'autorizzazione della transazione da parte dei circuiti telematici non comporta una valutazione sul merito dell'operazione.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, l'intermediario convenuto chiede il rigetto del ricorso.

In uno con le controdeduzioni l'intermediario ha depositato la seguente documentazione: all. 1) raccomandata trasmessa alla ricorrente in data 3 agosto 2012; all. 2) raccomandata trasmessa alla ricorrente in data 3 agosto 2012; all. 3) raccomandata trasmessa alla ricorrente in data 19 settembre 2012; all. 4) contratto convenzionamento; all. 5) dichiarazione di disconoscimento; all. 6) dichiarazione di disconoscimento; all. 7) documentazione ricevuta dal ricorrente in ordine alle operazioni oggetto di contestazione; all. 8) reclamo 29 agosto 2012; all. 9) reclamo 10 ottobre 2012; all. 10) reclamo 24 ottobre 2012; all. 11) riscontro reclamo 24 settembre 2012; all. 12) riscontro al reclamo 13 novembre 2012.

Il Collegio, nella seduta del 19 settembre 2013, ha disposto la sospensione del procedimento, assegnando un termine di 30 giorni alla parte più diligente per depositare la documentazione relativa alle pre-autorizzazioni ricevute, ed all'intermediario per depositare la documentazione relativa al disconoscimento di cui al documento sub 5 accluso con le controdeduzioni. Il relativo provvedimento assunto dal Collegio è stato comunicato alle parti con nota del 26 settembre 2013 ricevuta in pari data da entrambe le parti.

In ossequio al provvedimento del Collegio, parte ricorrente ha depositato le note del 4 ottobre e del 14 ottobre 2013 accludendo le autorizzazioni alle transazioni oggetto di esame e l'intermediario, in relazione al disconoscimento di cui al documento sub 5 depositato con le controdeduzioni, ha prodotto una nuova dichiarazione di disconoscimento rilasciata dal titolare della carta.

La controversia trae origine dal riaddebito della somma complessiva di euro 3.316,52 operato dalla convenuta nei confronti della ricorrente, titolare di un esercizio commerciale *on line*, a seguito dei disconoscimenti di tre operazioni di acquisto di merce effettuati, rispettivamente, dai titolari delle carte di credito utilizzate per l'esecuzione di detti pagamenti. Il riaddebito di euro 3.316,52 è stato eseguito su un complessivo ammontare di euro 3.455,00 in quanto al netto delle commissioni applicate.

Risulta pacifico fra le parti che, al momento del riaddebito la merce fosse già stata spedita agli indirizzi indicati dagli acquirenti, in particolare a diversi indirizzi della città di Londra indicati negli ordini compilati *on line* dai clienti che, tuttavia, non risultano corrispondere a quelli dei titolari delle carte, che risiedono, rispettivamente, in Hong Kong e nello stato del Mississippi (cfr. all. 5 e 6 intermediario e l'ulteriore dichiarazione di disconoscimento da quest'ultimo depositata a seguito del provvedimento del 19 settembre 2013). Peraltro, anche i nominativi risultanti negli ordini di acquisto (destinatari della merce e destinatari della fatturazione) non risultano coincidere con i nominativi degli effettivi titolari delle carte utilizzate. Sulla base di tale discrasia di riferimenti, i titolari effettivi delle carte hanno potuto agevolmente contestare all'intermediario come le operazioni di acquisto *on line* sul sito web della ricorrente intervenute attraverso l'utilizzo dei riferimenti delle proprie carte di credito integrassero un uso fraudolento ottenendo i relativi riaccrediti.

Il contratto tra titolare dell'esercizio commerciale e l'intermediario (all. 4 intermediario) prevede all'art. 6 let. b) il diritto dell'intermediario al riaddebito delle somme accreditate all'esercizio commerciale in caso di utilizzo fraudolento del mezzo di pagamento utilizzato. Tale previsione, di carattere generale e specificamente sottoscritta dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., viene ulteriormente ribadita nell'ambito della disciplina relativa agli "Addebiti senza presentazione di carta - Internet" (Sez. A, art. 1 let. d), ove, al punto (iii), si precisa che l'intermediario "non sarà responsabile per operazioni fraudolente effettuate via internet ed avrà diritto al riaddebito per tali operazioni".

Come già osservato da questo Collegio "gli acquisti via Internet mediante la comunicazione dei dati di una carta di credito che non può essere materialmente presentata al venditore comportano un inevitabile margine di rischio di subire frodi. Nei rapporti tra un esercente una attività commerciale e l'intermediario emittente una carta di credito, l'allocatione di tale rischio è affidata al contratto intercorso tra le due parti" (cfr. decisione 608/2012 e, in senso conforme, n. 1739/2013).

Nel caso di specie, le previsioni contrattuali sopra richiamate sono chiare nell'allocare il rischio di un utilizzo fraudolento degli strumenti di pagamento sull'esercente e nell'attribuire all'intermediario il diritto al riaddebito nei confronti dell'esercente delle somme in precedenza accreditate per effetto di azioni fraudolente di terzi.

Ritenendo, nel caso di specie, che l'intermediario abbia adeguatamente documentato sia la natura fraudolenta dell'utilizzo delle carte utilizzate per l'esecuzione delle operazioni oggetto di esame (cfr. all. 5, 6 e 7 e l'ulteriore dichiarazione di disconoscimento depositata a seguito dell'ordine di integrazione deliberato dal Collegio) nonché il conseguente riaddebito agli effettivi titolari delle carte delle somme loro illegittimamente addebitate; tutto ciò ritenuto, ritiene altresì il Collegio che le previsioni contrattuali sopra richiamate contenute nel contratto intercorrente tra la ricorrente e l'intermediario abbiano legittimato quest'ultimo all'esecuzione dei riaddebiti nei confronti della ricorrente, riaddebiti che, pertanto, non appaiono passibili di censura.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO

IL CASO.it